

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4592

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato D’AGOSTINO

Modifica dell’articolo 423-*bis* del codice penale,
in materia di incendio boschivo

Presentata il 18 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le pene previste dal codice penale per chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste prevedono la reclusione da quattro a dieci anni. Si ritiene che tali pene siano eccessivamente lievi, anche alla luce delle conseguenze gravissime che gli incendi arrecano alle abitazioni private, alle tante aree protette presenti nel nostro territorio nazionale e ai costi che lo Stato deve sostenere per lo spegnimento dei roghi e per rimediare ai danni conseguenti.

Vero è che il codice penale prevede che le pene siano aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette e che siano aumentate della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente, ciononostante in questi ultimi anni si è registrato un costante aumento di incendi. È evidente,

pertanto, che le pene sono decisamente poco dissuasive, anche in considerazione del fatto che non sempre è facile individuare i responsabili ma, quando questo accade, difficilmente le pene sono applicate nella misura massima prevista.

È altrettanto chiaro che non basta inasprire le pene per combattere efficacemente contro chi deliberatamente dà fuoco a un bosco, a una selva o a una foresta: è grazie ad una più capillare attività di controllo del territorio se si possono prevenire tali reati e i danni ingentissimi che ne conseguono, in particolare all’ambiente.

Tuttavia, l’aumento dei casi di incendio, che si verifica in particolare nel periodo estivo, impone un inasprimento delle pene previste dall’articolo 423-*bis* del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 423-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 423-*bis*. — (*Incendio boschivo*). — Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette o se deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente la pena è della reclusione da dodici a ventidue anni ».

